comune di trieste
piazza Unità d'Italia 4
34121 Trieste
tel 040 6751
www.comune .trieste.it
partita iva 00210240321

Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva
Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche
P.O. Appalti e Gestione di Terzi

CAPITOLATO SPECIALE

PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOBUS CON AUTISTA PER LE USCITE DIDATTICHE DEI BAMBINI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA COMUNALI NELLA PROVINCIA DI TRIESTE PER L'ANNO SCOLASTICO 2026/2027.

Codice ATECO *2025 49.3 – Altri trasporti terrestri di passeggeri*

CPV 60172000 – *Noleggio di autobus e pullman con autista*

Art.1

OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di noleggio autobus con autista per il trasporto dei bambini iscritti alle scuole dell'infanzia comunali per lo

svolgimento delle uscite didattiche dell'anno scolastico 2026/2027 indicate nell'allegato sub A al presente capitolato.

2. Il servizio prevede il trasporto di andata e ritorno per l'effettuazione di **n. 55 uscite didattiche sul territorio della Provincia di Trieste** (Comuni di Trieste, Muggia, San Dorligo della Valle, Monrupino, Sgonico, Duino-Aurisina) con rientro a scuola previsto, al più tardi, entro le ore 16.00; 51 delle predette uscite prevedono un numero massimo di **55 passeggeri** (comprensivo degli adulti accompagnatori) e le restanti 4 uscite un numero massimo di **92 passeggeri** (comprensivo degli adulti accompagnatori).

Art. 2

MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Le uscite programmate potranno essere sospese o annullate dalla scuola nei seguenti casi:
 - per motivi organizzativi: in tal caso la scuola dovrà comunicare, via mail, all'affidatario la sospensione o l'annullamento del servizio **con almeno 3 giorni lavorativi di preavviso.** Con specifico riferimento alla prima uscita di cui all'allegato sub A al presente capitolato, programmata per il giorno 04.11.2026, la sospensione o l'annullamento del servizio andrà comunicata entro il giorno 29.10.2026.
 - causa maltempo; in tal caso la scuola dovrà comunicare all'affidatario, via mail, la sospensione o l'annullamento del servizio **entro le ore 10.30 del giorno lavorativo antecedente l'uscita programmata**. Con specifico riferimento alla prima uscita di cui all'allegato sub A al presente capitolato,

programmata per il giorno 04.11.2026, la sospensione o l’annullamento del servizio andrà comunicata entro le ore 10.30 del giorno 30.10.2026.

2. L'affidatario è tenuto a garantire il recupero delle uscite sospese nel rispetto delle tempistiche di cui al precedente comma 1. L’uscita sospesa deve essere recuperata in altra data del calendario delle scuole dell’infanzia del Comune di Trieste a.s. 2026/2027 concordata con la Stazione Appaltante. La Stazione Appaltante può richiedere una modifica della destinazione inizialmente prevista, purché il chilometraggio rimanga analogo.
3. In caso di comunicazione tardiva della sospensione (effettuata con due giorni lavorativi di preavviso ovvero – in caso di sospensione per maltempo - dopo le ore 10.30, ma entro le ore 15.00 del giorno lavorativo antecedente l’uscita), la Stazione Appaltante riconosce all’affidatario, per l’uscita in causa, il 50% del costo orario del servizio indicato in sede di presentazione dell’offerta.
4. In caso di comunicazione tardiva della sospensione (effettuata con un giorno lavorativo di preavviso o il giorno stesso dell’uscita ovvero – in caso di sospensione per maltempo – dopo le ore 15.00 del giorno lavorativo antecedente l’uscita), l’uscita si considera come effettuata ed il costo del relativo servizio di trasporto verrà quindi liquidato integralmente.
5. La Stazione Appaltante s’impegna a fornire all'affidatario, prima dell'avvio del servizio, l'elenco delle scuole dell’infanzia con l’indicazione dei relativi indirizzi e recapiti telefonici, nonché i nominativi dei Coordinatori Pedagogici e dei Referenti di struttura con l'indicazione dei rispettivi cellulari di servizio.

Art. 3

OBBLIGHI ED ONERI DELL'AFFIDATARIO

1. Tutti i mezzi impiegati per il servizio oggetto del presente appalto devono essere utilizzati nel pieno rispetto delle norme vigenti in materia di uso e destinazione degli stessi contenute nel D.Lgs n. 285 del 30 aprile 1992 e s.m.i. (*Nuovo Codice della Strada*).
2. Tutti i mezzi utilizzati per lo svolgimento del servizio oggetto del presente appalto devono inoltre essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trasporto di persone e di trasporto scolastico e con caratteristiche costruttive e funzionali tali da consentire il regolare espletamento del servizio in parola. Non è prevista, pertanto, la possibilità di trasportare passeggeri in piedi.
3. I mezzi devono essere perfettamente efficienti, privi di vizi o difetti di funzionamento, puliti e in ordine. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di visionarli a propria discrezione durante tutto il periodo di vigenza contrattuale.
4. L’operatore economico s’impegna a produrre, in sede di presentazione dell’ offerta, copia delle carte di circolazione dei mezzi che verranno impiegati nell’esecuzione del servizio.
5. Al presente appalto si applicano le specifiche tecniche di cui all'allegato 1, punto E, lett. a), del Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica dd. 17.06.2021 - *Criteri ambientali minimi per l'acquisto, leasing, locazione e noleggio di veicoli adibiti al trasporto su strada,* ai sensi dell'art. 57, comma 2, del D.Lgs n. 36/2023. Si riportano di seguito le su richiamate specifiche tecniche, evidenziando che, in

base al succitato decreto ministeriale, sono esclusi dall'applicazione delle specifiche tecniche in parola i veicoli di categoria M3 delle classi B, II e III:

- *almeno una percentuale pari al 65% in numero di veicoli M3 rispetto al totale dei veicoli oggetto dell'appalto è costituita da veicoli pesanti puliti, vale a dire veicoli che utilizzano combustibili alternativi o fonti di energia che fungono, almeno in parte, da sostituti delle fonti di petrolio fossile nella fornitura di energia per il trasporto e che possono contribuire alla sua decarbonizzazione e migliorare le prestazioni ambientali del settore dei trasporti, quali: l'elettricità, l'idrogeno, i biocarburanti, i combustibili sintetici e paraffinici, il gas naturale, compreso il biometano, in forma gassosa (gas naturale compresso – GNC) e liquefatta (gas naturale liquefatto – GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL). Qualora la quota del 65% del numero totale di veicoli oggetto dell'appalto corrisponda ad un numero decimale, il numero di veicoli puliti da offrire è il numero intero arrotondato per eccesso. Nell'ambito di tale quota minima di veicoli pesanti puliti da offrire (M3), almeno la metà deve essere costituita da veicoli pesanti ad emissioni zero*
 - *almeno una percentuale pari al 38,5% in numero dei veicoli M2 rispetto al numero totale dei veicoli oggetto della fornitura è costituita da veicoli puliti con livelli di emissione di diossido di carbonio e di inquinanti atmosferici inferiori o uguali alle soglie indicate nella tabella 1 di cui al citato allegato 1, punto E, lett. a) del Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica dd. 17.06.2021. Qualora la quota del 38,5% del numero totale dei veicoli oggetto della fornitura corrisponda ad un numero decimale, il numero di veicoli da offrire è il numero intero arrotondato per eccesso*
 - *gli ulteriori veicoli offerti (M2 e M3), diversi da quelli sopra indicati, devono avere livelli di emissioni di inquinanti inferiori o al massimo pari a quelli definiti dalla*

normativa in vigore ai fini dell'immatricolazione o, in caso di veicoli usati, a quelli relativi alla "Classe Euro" immediatamente precedente a quella in vigore ai fini dell'immatricolazione al momento della richiesta di offerta

- *i tubi di scarico dei veicoli non a emissioni zero offerti (M2 e M3) non devono essere collocati dallo stesso lato delle porte passeggeri. L'impianto di scarico deve consentire l'applicazione dei dispositivi per il controllo periodico dei gas di scarico*
- *i veicoli (M2 e M3) devono essere dotati di un "indicatore di consumo", ossia un dispositivo di segnalazione dei consumi di combustibile o di energia elettrica con l'indicazione di carica degli accumulatori*
- *i veicoli (M2 e M3) devono essere dotati di:*
 - *un impianto di illuminazione interno realizzato con lampade LED (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente). Dovrà essere particolarmente curata l'illuminazione dei gradini, degli apparecchi di bigliettazione, degli ostacoli e delle aree informative al pubblico*
 - *indicatore di linea di percorso del tipo "a led luminoso a scritta fissa/variabile/scorrevole" (o con tecnologia alternativa che abbia efficienza e durata almeno equivalente)*
- *per veicoli elettrici nuovi offerti (M2 e M3) la garanzia della batteria di trazione, con capacità di carica residua $\geq$ 80% del valore nominale (IEC 62660) , deve assicurare l'operabilità dei veicoli per una percorrenza minima pari a n. 120 km ossia i chilometri stimati per tre servizi di trasporto A/R*

6. In caso di impiego di veicoli diversi da quelli esclusi dall'applicazione dei criteri ambientali minimi in questione, l'operatore economico dovrà produrre alla Stazione Appaltante, in sede di presentazione dell'offerta, la documentazione

indicata nel succitato allegato 1, punto E), lettera a), del Decreto Ministeriale della Transizione Ecologica dd. 17.06.2021 dalla quale si evincano le caratteristiche richieste dalle specifiche tecniche sopra richiamate.

7. L'affidatario ha l'obbligo di:
 - programmare il servizio individuando i percorsi più idonei a garantire la massima efficienza con la minor spesa possibile
 - fornire alla Stazione Appaltante, su richiesta, ogni informazione tendente ad accertare il possesso delle caratteristiche di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo e l'ottimizzazione del servizio
 - comunicare alla Stazione Appaltante il nominativo e il recapito telefonico di uno o più responsabili referenti per la gestione del servizio in oggetto e dei rapporti con la Stazione Appaltante medesima. I referenti dovranno garantire la propria reperibilità telefonica nei giorni e negli orari dei trasporti per i casi di emergenza o di imprevisti
 - comunicare alla Stazione Appaltante, al termine del mese di luglio, il numero di ore effettivamente svolte.
8. All’affidatario potrà essere richiesto di mettere a disposizione mezzi dotati di pedana idonei al trasporto di bambini con disabilità anche per uscite diverse da quelle indicate nell’allegato sub A al presente capitolato. Nel caso in cui l’affidatario non sia in grado di garantire la messa a disposizione di tali mezzi, i servizi per i quali tali mezzi risultano necessari potranno essere affidati ad altro operatore.
9. L'affidatario è tenuto ad avvisare, via mail, la Stazione Appaltante della proclamazione di scioperi riguardanti il proprio personale, che possano incidere

sulla gestione ed organizzazione del presente servizio, almeno cinque giorni liberi prima della giornata dello sciopero.

Art. 4

PERSONALE DELL'AFFIDATARIO

1. Il personale impiegato dall'affidatario per l'esecuzione del servizio in oggetto deve essere in possesso della patente di guida di idonea categoria, con relativa C.Q.C. (Carta di Qualificazione del Conducente), come previsto dal D.Lgs n. 285 del 30.04.1992 "*Nuovo Codice della Strada*", nonché dei requisiti tecnico-professionali prescritti per effettuare il servizio richiesto.
2. Il personale addetto alla guida deve essere:
 - munito di distintivo di riconoscimento riportante le generalità/n° di matricola e la denominazione dell'affidatario del servizio
 - dotato di telefono cellulare idoneo alla conversazione durante la guida, che possa essere utilizzato sia per lo svolgimento ordinario del servizio sia nel caso in cui si verifichi un'emergenza che comporti la necessità di contattare con immediatezza l'affidatario o la Stazione Appaltante.
3. Durante lo svolgimento del servizio, i conducenti devono:
 - rispettare rigorosamente le norme del Codice della Strada
 - rispettare i limiti di velocità e comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione e in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale
 - rispettare il numero dell'utenza massima consentita a bordo
 - non assumere bevande alcoliche o sostanze psicotiche

- non fumare a bordo del mezzo
- non permettere l'accesso al mezzo a persone estranee al servizio, ad eccezione di quelle autorizzate dalla Stazione Appaltante
- non abbandonare il veicolo: in caso di incidenti o per problemi di varia natura, richiedere ed aspettare i soccorsi
- collaborare con gli adulti accompagnatori affinché i bambini, durante il viaggio, mantengano un comportamento corretto e disciplinato, onde evitare incidenti di vario genere
- non utilizzare il cellulare in maniera difforme da quanto previsto dalla normativa vigente
- mantenere un comportamento decoroso e irreprensibile, corretto e riservato verso gli utenti, le autorità e i cittadini
- collaborare con gli adulti accompagnatori per regolare la salita e la discesa dei minori trasportati, nel rispetto scrupoloso delle norme di sicurezza, al fine di evitare ogni possibilità di pericolo per i minori.

4. I conducenti non possono:
 - raccogliere e far scendere i bambini in punti diversi da quelli prestabiliti
 - deviare il percorso per esigenze personali.
5. I conducenti devono mantenere la totale riservatezza su fatti e circostanze di cui vengano a conoscenza in dipendenza del servizio, dandone, comunque, comunicazione all'affidatario, che provvederà a comunicarli per iscritto alla Stazione Appaltante, ove tali fatti e circostanze possano compromettere il buon andamento del servizio.

6. La Stazione Appaltante si riserva di chiedere la sostituzione, in qualsiasi momento, del personale addetto motivatamente non gradito in ragione dell'effettuazione del servizio. L'affidatario potrà controdedurre nel termine massimo di tre giorni lavorativi dalla data della richiesta della sostituzione. In caso di motivata conferma della posizione della Stazione Appaltante, l'affidatario è tenuto a sostituire immediatamente, e comunque entro 10 giorni, il personale contestato.
7. Per tutto il personale impiegato nello svolgimento del servizio in oggetto, l'appaltatore s'impegna a rispettare le prescrizioni di cui all'art. 25bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotte dall'art. 2 del D.Lgs n. 39 dd. 04.03.2014 "*Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile*".

Art. 5

RESPONSABILITÀ E OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

1. L'affidatario s'impegna ad applicare al personale impiegato nel presente appalto le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, nonché la vigente normativa previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.
2. Al personale dipendente impiegato nel servizio in oggetto si applica il vigente C.C.N.L. *per i dipendenti da imprese esercenti il noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate* (codice CNEL IC36), fermo restando quanto previsto nei commi 3 e 4 dell'articolo 11 del D.Lgs n. 36/2023.

3. L'affidatario provvede altresì alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e di tutela della libertà e della dignità dei lavoratori.
4. Tutti i suddetti obblighi vincolano l'affidatario per tutta la durata del contratto.
5. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo al personale dipendente impiegato nell'esecuzione del contratto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, primo periodo del D. Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Stazione Appaltante della verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.
6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente impiegato nell'esecuzione dell'appalto, trova applicazione l'art. 11, comma 6, terzo e quarto periodo del succitato decreto.
7. All'affidatario è fatto obbligo di dare comunicazione scritta a tutto il personale dipendente del contenuto del presente articolo.

Art. 6

CLAUSOLE SOCIALI – OBBLIGHI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 57, COMMI 1 e 2-BIS DEL D.LGS N. 36/2023 e 1 DELL'ALLEGATO II.3 AL D. LGS N. 36/2023

1. L’operatore economico tenuto alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell’articolo 46 del codice delle pari opportunità tra uomo e donna di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, produce, a pena di

esclusione, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto redatto, con attestazione della sua conformità a quello trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità ai sensi del comma 2 del citato articolo 46, ovvero, in caso di inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo articolo 46, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

2. Ai sensi dell'art. 1, commi 4 e 7, dell'Allegato II.3 al D.Lgs n. 36/2023, l'affidatario ha l'obbligo di assicurare una quota pari almeno al 15% per cento delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività a esso connesse o strumentali sia all'occupazione giovanile (giovani con età inferiore ai 36 anni) sia all'occupazione femminile. L'impegno di assicurare la quota assunzionale di cui sopra è requisito necessario dell'offerta. È parimenti requisito necessario dell'offerta l'aver assolto, al momento della presentazione dell'offerta, agli obblighi di cui alla Legge n. 68 del 1999.

Art. 7

MODIFICHE DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE E REVISIONE PREZZI

1. Le prestazioni oggetto del presente appalto potranno subire variazioni in aumento o in diminuzione, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs n. 36/2023. In tal caso, l'affidatario deve eseguire le prestazioni alle condizioni originariamente previste e non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. Il valore delle variazioni sarà quantificato sulla base del costo orario indicato in sede di presentazione dell'offerta.

2. Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, si verifichino particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del

servizio oggetto dell’appalto, in aumento o in diminuzione, superiore al cinque per cento dell’importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell’ottanta per cento del valore eccedente la variazione del 5% in relazione alle prestazioni da eseguire, così come previsto dall'art. 60 del D. Lgs. n. 36/2023. Ai fini della determinazione della variazione dei costi, si utilizza l’indice dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), secondo quanto previsto dal combinato disposto degli articoli 60, comma 3, lett. b), del D.Lgs n. 36/2023 e degli articoli 10 e 11 dell'allegato II.2-bis al citato D.Lgs n. 36/2023.

3. La Stazione Appaltante monitorerà l'andamento dell'indice di cui sopra con frequenza pari a quella di aggiornamento dell'indice revisionale medesimo, al fine di valutare se sussistono le condizioni per l'attivazione della clausola di revisione prezzi, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del citato allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.

4. La variazione è calcolata come differenza fra il valore del suddetto indice al momento della rilevazione ed il corrispondente valore al mese del provvedimento di affidamento, ai sensi dell'art. 12 del citato allegato II.2-bis al D.Lgs n. 36/2023.

5. Il pagamento dei corrispettivi eventualmente dovuti in conseguenza dell'applicazione della revisione dei prezzi avverrà al termine del servizio oggetto del presente appalto unitamente al saldo di cui all'art. 19, comma 1, del presente capitolato.

Art. 8
REQUISTI DI PARTECIPAZIONE

1. L'affidatario deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) Requisiti di ordine generale: si applicano gli artt. 94 e 95 del D.Lgs n. 36/2023

b) Requisiti di idoneità professionale: si applica l'art. 100, comma 3, del D.Lgs n. 36/2023

c) Capacità tecnica e professionale: l’aver eseguito, negli ultimi dieci anni dalla data di avvio della procedura di affidamento, almeno due contratti analoghi a quello oggetto dell’affidamento di cui trattasi, anche a favore di soggetti privati.

Art. 9

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONE

1. Qualsiasi responsabilità sia civile che penale per danni che, in relazione all'espletamento del servizio o a cause ad esso connesse, derivassero alla Stazione Appaltante e a terzi, cose o persone, si intenderà senza riserve ed eccezioni a totale carico dell'affidatario.
2. L'affidatario è unico responsabile in caso di inosservanza delle norme in materia di circolazione stradale e di trasporto di persone e cose.
3. L'affidatario s'impegna a produrre, prima dell'avvio del servizio, la polizza responsabilità civile auto (R.C.A.) stipulata con assicuratore autorizzato dall'IVASS ad esercitare il ramo RC Auto, e con autorizzazione regolarmente in vigore alla data dell'avvio del servizio oggetto del presente appalto, per un massimale minimo unico di Euro 25.000.000,00.-.
4. Per la responsabilità dell'affidatario si richiama altresì l'art. 1681 c.c.

Art. 10

CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO DEL SERVIZIO

1. All'affidatario è fatto divieto di cedere a terzi il contratto in oggetto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023.
2. In materia di subappalto, si applica l'art. 119 del D. Lgs n. 36/2023.

Art. 11

GARANZIA DEFINITIVA

1. L'affidatario deve costituire la garanzia definitiva di cui all'art. 53, comma 4, del D.Lgs n. 36/2023 nella misura ivi prevista.
2. Salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la Stazione Appaltante potrà ritenere sulla garanzia di cui al precedente comma i propri crediti derivanti dal presente capitolato. In caso di ritenuta, l'affidatario sarà obbligato a reintegrare o ricostituire la garanzia entro 10 giorni dalla data di notificazione del relativo avviso di ritenuta, a pena di risoluzione del contratto.
3. Resta salva la possibilità per la Stazione Appaltante di ritenere i propri crediti derivanti dal presente capitolato sul corrispettivo d'appalto.
4. La garanzia di cui al comma 1 del presente articolo verrà restituita al termine dell'appalto qualora tutti gli obblighi risultino regolarmente adempiuti.
5. In caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell'affidatario, la garanzia potrà essere incamerata a titolo di penale, salvo il risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

Art. 12

VERIFICHE E CONTROLLI SULL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante può, in ogni momento, effettuare verifiche e controlli sull'esecuzione del contratto, riservandosi di sospendere i pagamenti qualora le prestazioni non fossero svolte nel pieno rispetto del presente capitolato.

Art. 13

PENALITÀ

1. Per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, la Stazione Appaltante applicherà nei confronti dell'affidatario una penale calcolata in misura giornaliera compresa fra lo 0,5 per mille e l'1,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, ai sensi dell'art. 126, comma 1, del D.Lgs n. 36/2023. Le penali di cui al presente comma non possono, comunque, superare complessivamente il 10% dell'ammontare netto contrattuale, superato il quale è facoltà insindacabile della Stazione Appaltante di procedere alla risoluzione del contratto.
2. La Stazione Appaltante si riserva, inoltre, la facoltà di applicare nei confronti dell’affidatario delle penali per ogni inadempienza agli obblighi contrattuali. In particolare, per le seguenti inadempienze gravi potranno applicarsi le seguenti penali:
 - abbandono, anche temporaneo, del mezzo in violazione dell'art. 4, comma 3, del presente capitolato: Euro 500,00.- per ogni inadempienza
 - condotta del conducente potenzialmente pericolosa per l’incolumità e la salute dei passeggeri: euro 500,00.- per ogni inadempienza

- mancata presenza in servizio di un operatore previsto per la corretta esecuzione del servizio: Euro 250,00.- per addetto al giorno
- mancata sostituzione del personale non gradito entro il termine perentorio di 10 giorni di cui all'art. 4, comma 6, del presente capitolato: Euro 250,00.- per ogni inadempienza
- mancata osservanza nei rapporti con l'utenza di un contegno adeguato all'età dell'utenza stessa: Euro 150,00.- per ogni inadempienza

La Stazione Appaltante potrà, inoltre, applicare una penale per l'inadempimento dell'obbligo di cui all'art. 6, comma 2, del presente capitolato. Per l'inadempimento di tale obbligo è prevista una penale pari ad Euro 100,00.- se lo scarto fra la percentuale attesa del 15% e quella di fatto assicurata è pari o inferiore al 5% ovvero una penale pari ad Euro 150,00.- se lo scarto fra la percentuale attesa del 15% e la percentuale di fatto assicurata è superiore al 5%.

3. L'applicazione delle penalità, stabilita insindacabilmente dalla Stazione Appaltante, dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza. L'appaltatore avrà tempo 10 giorni dalla notifica della contestazione per presentare le proprie controdeduzioni.
4. Le penalità verranno applicate mediante ritenuta sulla garanzia definitiva o sul corrispettivo d'appalto.
5. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di fare eseguire da terzi, a spese dell'affidatario, il mancato o incompleto o trascurato servizio.

Art.14

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. Fermi restando i casi di risoluzione obbligatoria di cui all'art. 122, comma 2, del D. Lgs n. 36/2023, la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità previsti dal succitato articolo 122.

2. Il contratto si considera risolto di diritto ex art. 1456 c.c. nelle seguenti ipotesi:

 - mancato rispetto degli obblighi derivanti dai rapporti di lavoro di cui all'art. 5 del presente capitolato
 - inosservanza delle norme in materia di subappalto richiamate dall'art.10 comma 2, del presente capitolato
 - mancata reintegrazione o ricostituzione della garanzia definitiva nel termine previsto dall'art. 11, comma 2, del presente capitolato
 - l'importo delle penali di cui all’art. 13, comma 1, del presente capitolato supera il 10% dell'ammontare netto contrattuale
 - inadempienze reiterate
 - violazioni contrattuali, anche non reiterate, che abbiano comportato pregiudizio (o pericolo) alla sicurezza e/o alla salute degli utenti del servizio o dei lavoratori addetti al servizio o di altri terzi
 - ingiustificata interruzione del servizio, fatte salve cause di forza maggiore
 - mancata osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari
 - violazione degli obblighi di cui all’art. 16 del presente capitolato

3. Nei casi di cui al precedente comma 2 la Stazione Appaltante comunica all'affidatario, via pec o a mezzo lettera raccomandata a.r., di volersi avvalere

della clausola risolutiva espressa, indicando la data dalla quale la risoluzione produce i propri effetti.

4. La Stazione Appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo con le modalità di cui all'art. 123 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 15

PATTO D'INTEGRITÀ

1. Le clausole del Patto di Integrità allegato al presente capitolato con le relative sanzioni potranno essere fatte valere sino alla completa esecuzione del contratto.

Art. 16

OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E DELL'ART. 53, COMMA 16 -TER DEL D.LGS N. 165/2001

1. Nello svolgimento dell'attività di cui al presente appalto l'affidatario ed i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62 e nel Codice di Comportamento Aziendale approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24.05.2018, in vigore dal 13 giugno 2018, allegati al presente capitolato; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione del contratto.

2. Il contratto può essere altresì risolto nel caso in cui non venga resa da parte dell'appaltatore la dichiarazione di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. n. 165/2001.

Art. 17

STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

1. La Stazione Appaltante, dopo aver disposto l'affidamento, procederà alla stipulazione del relativo contratto ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023.

Art. 18

SPESE

1. Qualsiasi spesa inerente e conseguente al contratto in oggetto (imposte, tasse ecc...), con la sola eccezione dell'Iva, è a totale carico dell'affidatario.

Art.19

PAGAMENTO

1. Il pagamento del servizio svolto avverrà, dietro presentazione di regolare documentazione contabile, in due tranches e precisamente:
 - 1a tranche (acconto): alla fine del mese di gennaio 2027
 - 2a tranche (saldo): alla fine del mese di giugno 2027.
2. Dalla documentazione contabile dovrà risultare l'evidenza degli eventuali servizi di trasporto previsti e non effettuati per i motivi di cui all'art. 2 del presente capitolato.
3. Le fatture dovranno essere trasmesse esclusivamente in formato elettronico da inviare a:

 COMUNE DI TRIESTE
 Codice Univoco Ufficio **B87H10**
 Piazza Unità d'Italia 4
 34121 TRIESTE

e dovranno essere intestate a Dipartimento Scuola, Educazione, Promozione Turistica, Culturale e Sportiva - Servizio Scuola, Educazione e Biblioteche e obbligatoriamente riportare il CIG (da inserire nell'elemento < Codice CIG>), il numero della determinazione dirigenziale di affidamento, il codice identificativo dell'ufficio di carico: SEEDU| (da inserire nell'elemento <Causale> nei DatiGeneraliDocumento anteponendo al dato della causale vera e propria (e separato da questa con il carattere speciale Pipe: |) e tutti i dati richiesti per la descrizione del servizio.

In ottemperanza al Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha disciplinato l'obbligo di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, il Comune di Trieste non può più accettare fatture che non siano trasmesse in formato elettronico, secondo le specifiche tecniche indicate nell'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato D.M. 55/2013.

4. Il Comune di Trieste procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa verifica di conformità dell'esecuzione e del corretto versamento dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. I pagamenti vengono effettuati con mandato per il tramite del Servizio di Tesoreria comunale, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 con accredito sul conto corrente bancario/postale che il Fornitore ha indicato come conto dedicato, entro 30 giorni dalla data di registrazione delle fatture presso il Protocollo Generale del Comune di Trieste, fatte salve le verifiche di cui sopra. I pagamenti potranno essere sospesi per gli eventuali tempi tecnici necessari per acquisire preventivamente il DURC dagli Enti abilitati al rilascio; in tal caso non verranno applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi solo per acquisire il DURC. Qualora dovessero verificarsi

ritardi nei pagamenti dovuti all’esito positivo delle verifiche da effettuarsi presso Equitalia S.p.A. ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 e del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18/01/2008 n. 40 non potranno essere applicati interessi di mora sulle somme relative a pagamenti sospesi per effetto dell’applicazione del suddetto articolo, a partire dalla data della verifica fino alla conclusione del blocco del pagamento.

5. L’affidatario si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L.13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. L'affidatario si impegna a dare immediata comunicazione al Comune e alla Prefettura della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subcontraente), qualora presente, degli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Art. 20

CONTROVERSIE

1. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario ex art. 211 del D.Lgs n. 36/2023, saranno deferite alla cognizione della competente autorità giudiziaria ordinaria con l'esclusione espressa di qualsiasi devoluzione al giudizio arbitrale.
2. Il Foro competente è quello di Trieste.

Art. 21

NORMA FINALE

1. Tutte le norme ed i termini contenuti nel presente Capitolato devono intendersi essenziali ai fini dell’esecuzione del presente appalto.

EMILIA
PATRIARCA
16.10.2026
13:16:58
GMT+02:00